

Regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009; modifica

(del 22 febbraio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il messaggio n. 6465 del 22 febbraio 2011,

decreta:

I.

Il regolamento sui cani dell'11 febbraio 2009 è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. c (nuovo)

c) rilascia l'attestato di capacità (art. 12 Legge).

Art. 3

Abrogato

Art. 15 ¹Dopo l'ottenimento dell'autorizzazione tutti i detentori dovranno rispettare i seguenti oneri, pena la possibilità di revoca della stessa, dandone comunicazione all'Ufficio del veterinario cantonale:

- a) frequentazione del corso obbligatorio secondo l'art. 9 lett. b e del test attitudinale tra il nono e il tredicesimo mese di età;
- b) ripetizione del test attitudinale fra il secondo ed il terzo anno di età per l'ottenimento dell'attestato di capacità.

Art. 16 cpv. 2

Abrogato

Art. 18 cpv. 2 (nuovo)

²I veterinari comportamentalisti e i giudici designati dall'UVC sono esonerati dal corso obbligatorio secondo l'art. 9 lett. b.

II.

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.

Bellinzona, 22 febbraio 2011

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **L. Pedrazzini**

Il Cancelliere: **G. Gianella**